



BANDO DIGITAL EXPORT 2024-2025

AGGIORNAMENTO **LINEE GUIDA DEFINITIVE PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE SPESE PRIVE** **DEL CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP)**

Le fatture devono contenere sin dall'origine l'indicazione del CUP (Codice Unico di Progetto) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 5 del Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito in Legge 21 aprile 2023, n. 41.

Solo per le FATTURE EMESSE PRIMA DELLA COMUNICAZIONE DEL CUP e quindi antecedenti al provvedimento di concessione (acconto per partecipazioni a manifestazioni fieristiche – art. 5 comma 2 lettera d), il beneficiario può procedere alla regolarizzazione nelle seguenti modalità:

- **inserendo il CUP nella causale della quietanza di pagamento**, ai sensi dell'art. 1 comma 479, della Legge di Bilancio n. 213/2023,

oppure

- **mediante l'emissione di note di credito** volte ad annullare i titoli di spesa non indicanti il CUP e la successiva emissione, entro e non oltre il termine previsto per l'emissione delle fatture (ovvero entro il 31/12/2025), di nuovi titoli di spesa con l'indicazione del CUP; in tale caso, qualora i titoli di spesa fossero già stati pagati, in sede di rendicontazione dovranno essere richiesti a contributo come **giustificativi** i nuovi titoli di spesa emessi con l'indicazione del CUP e dovranno essere allegate agli stessi le fatture originali unitamente alle relative note di credito,

oppure

- **mediante la realizzazione di un'integrazione elettronica da unire all'originale**, da allegare in formato xml in rendicontazione, secondo le modalità definite e comunicate dalla Agenzia delle Entrate al seguente link: [Guida Fatturazione](#)

LE FATTURE EMESSE DOPO LA COMUNICAZIONE DEL CUP con provvedimento di concessione:

- devono obbligatoriamente riportare il CUP assegnato al progetto, a pena di inammissibilità delle relative spese;
- possono essere regolarizzate mediante l'emissione di note di credito volte ad annullare i titoli di spesa non indicanti il CUP e la successiva emissione, entro e non oltre il termine previsto per l'emissione delle fatture (ovvero entro il 31/12/2025), di nuovi titoli di spesa con l'indicazione del CUP; in tale caso, qualora i titoli di spesa fossero già stati pagati, in sede di rendicontazione dovranno essere richiesti a contributo come giustificativi i nuovi titoli di spesa emessi con l'indicazione del CUP e dovranno essere allegate agli stessi le fatture originali unitamente alle relative note di credito.

Per quanto riguarda le FATTURE ESTERE: la fattura potrà essere regolarizzata mediante l'**apposizione del CUP sull'originale cartaceo**, sia di acconto che di saldo, **con scrittura indelebile**, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro. In caso di emissione di un'autofattura elettronica nei termini di legge, se applicabile e se previsto dalla normativa in relazione alla tipologia di acquisto, il CUP potrà essere apposto nell'oggetto o nel campo note della relativa comunicazione trasmessa all'Agenzia delle Entrate in modalità telematica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).



ALLEGATO 1 DETERMINA N. 17 DEL 24 MARZO 2026

La regolarizzazione delle **QUIETANZE DI PAGAMENTO** prive del codice CUP può essere effettuata tramite la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, pubblicata sul sito di Unioncamere Emilia-Romagna nella pagina dedicata al Bando.

Nuove modalità di integrazione del CUP nelle fatture elettroniche: In recepimento del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 563301 del 10 dicembre 2025, è ammessa la possibilità di integrare il Codice Unico di Progetto (CUP) anche successivamente all'emissione della fattura elettronica, mediante gli strumenti e le modalità tecniche rese disponibili dall'Agenzia delle Entrate. Tale integrazione, ove effettuata nel rispetto della normativa fiscale vigente, è considerata valida ai fini della regolarizzazione della spesa nell'ambito della rendicontazione del Bando.

Bologna, 24 MARZO 2026